

**CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE
PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI**

P.zza Sturzo s.n.c. 03030 Piedimonte San Germano (FR) tel 0776-403203/401003 fax 404952 c.f. 90009320608e-mail cons.servizisociali@libero.it

**DISABILITA' GRAVISSIMA
AVVISO PUBBLICO
SI RENDE NOTO**

Che, **dal 03.08.2021 al 31.12.2021**, ai sensi della DGR395/21, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la **predisposizione di interventi mirati all'assistenza di persone con disabilità gravissima**, residenti sul territorio consortile, finalizzati a garantire alla persona la permanenza nel proprio ambiente domestico.

PER PERSONA CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ai sensi del decreto ministeriale del 26-09-2016), si intende la persona con invalidità al 100% beneficiaria dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definita non autosufficiente ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per la quale si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) persone in condizione di **coma, stato vegetativo (SV)** oppure in stato di **minima coscienza (SMC)** e con un punteggio della scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;
- b) persone **dipendenti da ventilazione meccanica** assistita e non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con **grave o gravissimo stato di demenza** con un punteggio sulla scala Clinical dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;
- d) persone con **lesioni spinali** fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello della scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con **gravissima compromissione motoria** da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- f) persone con **deprivazione sensoriale complessa** intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g) persone con **gravissima disabilità comportamentale dello spettro Autistico** ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di **Ritardo Mentale Grave o Profondo** secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe mental retardation (LAPMER) ≤ 8 ;
- i) ogni altra persona in condizione di **dipendenza vitale**, secondo l'allegato 2 del decreto ministeriale 26/9/2016, che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 h, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Gli utenti già fruitori del beneficio NON DOVRANNO fare domanda

Tipologia di interventi previsti

- 1- **assegno di cura**” L' "assegno di cura" per gli utenti in condizione di disabilità gravissima, finalizzato all'acquisizione di prestazioni assistenziali da parte di un operatore iscritto al registro distrettuale degli assistenti alla persona, è di € **800,00 mensili**, fino ad esaurimento dei fondi regionali; L'intervento di assistenza domiciliare a persone in condizioni di disabilità gravissima si attiva, su domanda dell'interessato o di chi ha la rappresentanza legale degli interessi, con il riconoscimento di un contributo economico denominato "assegno di cura" **destinato all'acquisto di prestazioni rese da personale qualificato** scelto direttamente dall'assistito e dalla sua famiglia. Come già previsto dalla DGR 430/2019, per favorire la più ampia libertà di scelta, l'utente e la sua famiglia potranno individuare l'operatore dal registro distrettuale oppure acquistare le prestazioni di assistenza direttamente da un soggetto erogatore del terzo settore accreditato ai sensi della DGR 223/2016. L'operatore professionale è assunto in conformità a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e, al rapporto di lavoro stesso, si applicano tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa. Si ribadisce che le spese ammissibili a contributo sono quelle derivanti da rapporti di lavoro con l'operatore e **non con familiari ed affini** come individuati all'articolo 433 del Codice civile.

L'assegno di cura sarà erogato con cadenza mensile ed è compatibile con la fruizione di altri servizi ed interventi del complessivo sistema di offerta pubblica, quali:

- interventi di assistenza domiciliare integrata, componente sanitaria;
- interventi riabilitativi a carattere ambulatoriale e/o domiciliare e semiresidenziali;
- ricoveri ospedalieri/riabilitativi per un periodo non superiore ai 30 giorni, decorso il quale il contributo verrà sospeso per essere riattivato al momento del rientro dell'utente a domicilio;
- interventi, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, aventi carattere complementare al percorso di assistenza domiciliare, o di altre azioni di sostegno individuate nel PPA.

L'assegno di cura non viene riconosciuto o, se già attribuito, viene interrotto nei casi seguenti:

- ricoveri di sollievo il cui costo sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, di natura non temporanea, presso strutture sanitarie, sociosanitarie o socioassistenziali

In caso di trasferimento della residenza della persona beneficiaria dell'assegno di cura in altra regione, considerata la gravità della compromissione funzionale, la complessità del bisogno e la necessità della continuità assistenziale, l'erogazione del beneficio è garantita per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dalla domanda di cambio di residenza, sia in caso di mantenimento del contratto di lavoro in corso che di sottoscrizione di nuovo contratto. In applicazione del principio generale di non sovrapposizione di misure pubbliche con analoghe finalità, l'erogazione sarà interrotta, anche prima dei 6 mesi, dal momento in cui l'utente accederà al servizio/prestazione programmata per la disabilità

gravissima dalla nuova regione di residenza, a prescindere dalle modalità e dagli importi riconosciuti.

Resta fermo, per l'utente, l'obbligo di rendicontare le spese ammissibili a contributo al Consorzio del Cassinate che ha erogato il beneficio nell'arco temporale suindicato e di inviare, entro 15 gg, la comunicazione formale di avvenuto accesso all'assistenza per la disabilità gravissima nella nuova regione. Si precisa che, con riferimento ai minori in età evolutiva prescolare con disturbi dello spettro autistico rientranti nella condizione di cui alla lett. g (pag 1 del presente atto), l'assegno di cura è compatibile con l'erogazione della specifica misura di sostegno alle famiglie.

Tale misura è volta, ai sensi dell'art. 74, della L.R.7/2018, a consentire alle famiglie di avvalersi dei programmi terapeutici psicologici e comportamentali strutturati, dei programmi educativi nonché degli altri trattamenti, con evidenza scientifica riconosciuta, mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire il migliore adattamento possibile alla vita quotidiana.

L'assegno di cura sarà decurtato dell'importo corrispondente al costo giornaliero qualora l'utente frequenti centri socio-riabilitativi o educativi per disabili gravi, centri diurni alzheimer, gestiti dal Consorzio per i Servizi Sociali o da altri enti erogatori di servizi simili.

2 - "contributo di cura" per il caregiver

Il "contributo di cura" per gli utenti in condizione di disabilità gravissima, assistiti dal caregiver individuato nel PAI, è di € 700,00 mensili, fino ad esaurimento dei fondi regionali. Il supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia può attuarsi anche mediante trasferimenti monetari connessi alla fornitura diretta di servizi e prestazioni di assistenza da parte di familiari e vicinato, sulla base del piano personalizzato. Pertanto, la figura del caregiver è quella che con la persona in condizione di disabilità intrattiene consolidati e verificati rapporti di cura ed assistenza, anche in assenza di vincoli di natura familiare - rete allargata di supporto. La figura del caregiver ha un ruolo chiave in termini di risposta assistenziale e valorizzazione delle cure familiari specie per quanto attiene le dinamiche e problematiche proprie del "long term care". Nel caso di utenti con gravissima disabilità, infatti, le attività di assistenza quotidianamente prestate dal caregiver favoriscono la permanenza dell'assistito nel proprio domicilio, nel contesto familiare e relazionale nonostante la complessità ed intensità assistenziale legata alla compromissione funzionale a carattere permanente - degenerativo. L'art.26, comma 8 della L.R.1 1/2016, descrive il caregiver come la "persona che, volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente" che la Regione riconosce e supporta come "componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato". L'attivazione dell'intervento di assistenza da parte del caregiver familiare, con il riconoscimento di un contributo economico, avviene su domanda della persona in condizione di disabilità gravissima o di chi ha la rappresentanza legale degli interessi. L'UVM integrata valuta che il caregiver scelto dall'utente sia in grado di assicurare le attività di cura e di assistenza necessarie. L'UVM integrata riconosce formalmente la figura del caregiver familiare e inquadra le sue attività di assistenza nell'ambito del progetto personalizzato in una logica di

integrazione delle cure alla persona. Il caregiver deve rapportarsi, in modo continuo, con gli altri operatori dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari professionali e confrontarsi, costantemente, con il referente per l'assistenza sanitaria ed il responsabile del PPA. Il contributo economico riconosciuto all'utente e legato a tale modalità assistenziale è definito "contributo di cura". Il contributo di cura è cumulabile con pensioni, indennità di accompagnamento ed ogni altro assegno a carattere previdenziale e/o assicurativo riconosciuto all'utente. Il contributo di cura non è cumulabile, invece, con l'assegno di cura previsto per l'intervento di assistenza alla persona.

Lo stesso sarà erogato con cadenza mensile.

Il contributo sarà decurtato dell'importo corrispondente al costo giornaliero qualora l'utente frequenti centri socio-riabilitativi o educativi per disabili gravi, centri diurni alzheimer, gestiti dal consorzio per i servizi sociali o da altri enti erogatori di servizi simili

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va compilata utilizzando l'apposito modello in distribuzione presso gli uffici dei servizi sociali dei comuni o reperibile sul sito del consorzio (www.consorzioservizisociali.fr.it) e **consegnata esclusivamente al protocollo del proprio comune di residenza dal 03.08.2021 al 31.12.2021.**

(per la compilazione del modello di domanda ci si può avvalere dell'aiuto dell'assistente sociale presente presso il servizio sociale del comune di residenza). Con cadenza mensile le domande pervenute, a seguito di valutazione istruttoria, verranno inviate alla ASL di competenza per le valutazioni sanitarie

Alla richiesta dovranno essere allegate le seguenti certificazioni riferite alla persona non autosufficiente:

1. Verbale attestante indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 o dell'allegato 3 del decreto del DPCM n. 159 del 2013 .
2. Verbale di disabilità ai sensi del comma 3 art.3 legge 104/92 (solo per coloro che ne sono in possesso)
3. Certificazione/i sanitaria/e rilasciata/e da struttura/e pubblica/o convenzionata/e attestante/i la sussistenza di una o più condizioni di cui all'art 3 comma 2 del decreto ministeriale 26-9-2016;
4. ISEE * socio-sanitario del nucleo familiare con componente disabile secondo il DPCM 159/2013 e secondo la legge n 89 del 26/5/2016;
5. Autocertificazione dello Stato di famiglia e di residenza;
6. Fotocopia documento di riconoscimento del beneficiario/a;
7. Copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità, qualora si tratti di persona straniera extracomunitaria;
8. Copia del provvedimento di nomina del tutore (qualora si tratti di persona con tutela)

9. Scheda del CARE GIVER

10. Fotocopia documento di riconoscimento del CAREGIVER. (solo per coloro che richiedono il “contributo di cura”).

*in attesa dell'ISEE si può presentare la DSU a prova dell'avvenuta richiesta ISEE, che comunque dovrà pervenire prima della valutazione della commissione UVM.

**Qualora l'utente non intenda presentare l'ISEE sarà valutato nella classe di reddito più alta

Sarà finanziato un numero di progetti fino a concorrenza del fondo a disposizione;

Ogni 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso verranno istruite le domande fino ad allora pervenute e verranno inviate all'UVM per la valutazione socio sanitaria e per la proposta di PPA

Le istanze ammesse al beneficio saranno inserite in graduatoria, l'attivazione e la successiva erogazione del contributo avverrà a decorrere dal momento in cui, attraverso lo scorrimento della graduatoria, si concretizzerà l'accesso alla misura di sostegno finalizzata all'assistenza e saranno condizionate e commisurate al residuo dei fondi impegnati disponibili.

Scorrimento della graduatoria

Il Consorzio, in caso di decesso, rinuncia o perdita dei requisiti di uno degli aventi diritto, nel corso dell'anno di attivazione, procederà, attraverso lo scorrimento della graduatoria, a soddisfare le richieste degli utenti in lista d'attesa. L'erogazione del contributo economico avverrà a decorrere dal momento in cui si concretizzerà l'accesso alla misura di sostegno finalizzata all'assistenza. Anche in tale ipotesi il PPA che verrà attivato sarà commisurato al residuo dei fondi impegnati e disponibili.

Modalità di erogazione

Per quanto attiene alle modalità di erogazione sia dell'assegno di cura sia del contributo di cura, il Consorzio, procederà mediante bonifico bancario in favore della persona assistita, familiare delegato o tutore.

L' erogazione del beneficio cesserà in caso di:

- inserimento permanente del beneficiario in struttura residenziale;
- rinuncia scritta rilasciata dal beneficiario o un suo tutore;
- decesso del beneficiario;
- accesso ad altro intervento simile.

Monitoraggio e Valutazione

Le prestazioni e gli interventi erogati attraverso gli Assegni di cura/Contributi di cura saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dei Servizi Sociali comunali con cadenza trimestrale al fine di

monitorare e valutare il raggiungimento degli obiettivi di cui al PPA. Tali Servizi verificheranno l'avvenuta esecuzione degli adempimenti legati all'atto di impegno sottoscritto (PPA), in particolare gli interventi domiciliari attivati e la valutazione della loro compatibilità, con l'obiettivo di tutela bio psico-fisica della persona assistita e di supporto alla famiglia; inoltre certificheranno la rendicontazione delle spese sostenute riconducibili alla gestione del rapporto di lavoro instaurato per l'acquisizione delle prestazioni di assistenza, componente sociale.

A tal proposito l'utente è tenuto a presentare, al momento dell'attivazione del contributo, il contratto di assunzione del personale, obbligatoriamente con titolo di formazione, e con cadenza trimestrale, una rendicontazione delle spese sostenute opportunamente documentate.

Piedimonte S. Germano, 03.08.2021

Responsabile Area Sociale

Dott.ssa Federica De Santis